



COMUNE DI
NONE



CITTA' DI
ORBASSANO



COMUNE DI
AIRASCA

**Ambito Territoriale n. 49
Comune Capofila ORBASSANO**

FONDO SOSTEGNO LOCAZIONE 2019 e 2020

Con **deliberazione della Giunta Regionale n. 6-1164 del 27 marzo 2020** sono stati approvati i requisiti per l'accesso e i criteri di ripartizione delle risorse anno 2019 del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione (art. 11, Legge n. 431/1998).

Con **deliberazione della Giunta Regionale n. 5-1531 del 19 giugno 2020** sono stati approvati i requisiti per l'accesso e i criteri di ripartizione delle risorse anno 2020 del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione (art. 11, Legge n. 431/1998).

Il Fondo è destinato ai cittadini residenti in Piemonte, appartenenti alle fasce economicamente più deboli, a parziale rimborso del canone di locazione regolarmente pagato per un immobile ad uso abitativo.

QUANDO E COME SI PRESENTA LA DOMANDA

Per agevolare la cittadinanza è stato individuato lo stesso periodo di apertura dei bandi per il Fondo sostegno locazione 2019 e 2020.

Gli interessati potranno **presentare la domanda dal 1 al 30 settembre 2020** al Comune presso il quale il richiedente risiede alla data del 01 settembre 2020.

La domanda deve essere presentata mediante la compilazione dell'apposito modulo predisposto dal Comune capofila, pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Orbassano:

<http://www.comune.orbassano.to.it/> sezione notizie

Il modulo è in oltre disponibile presso lo Sportello del cittadino – via Battisti 5 Orbassano

La domanda può essere presentata con le seguenti modalità:

Per il Comune di Orbassano:

1. A mezzo di raccomandata A/R indirizzata al COMUNE DI ORBASSANO Piazza Umberto I, 5;
2. Mediante mail a protocollo@pec.comune.orbassano.to.it, allegando soltanto file pdf;
3. Di persona consegnandola compilata presso l'Ufficio Casa, previo appuntamento da richiedere allo 011-9036267 (telefonando **ESCLUSIVAMENTE** nei giorni di lunedì con orario 14-16 ed di venerdì con orario 10-12);

Per il Comune di Airasca:

1. A mezzo di raccomandata A/R indirizzata al COMUNE DI AIRASCA Via Roma, 118 – 10060 Airasca (TO);
2. Mediante PEC a airasca@postamailcertificata.it, allegando soltanto file pdf;
3. Di persona consegnandola compilata presso l'Ufficio Segreteria, previo appuntamento da richiedere al 353 3417470 (telefonando dal lunedì al venerdì con orario 09-12);

Per il Comune di None:

1. A mezzo di raccomandata A/R indirizzata al COMUNE DI NONE Piazza Cavour 9;
2. Mediante mail a protocollo@pec.comune.none.to.it, allegando soltanto file pdf;
3. Di persona consegnandola compilata presso l'Ufficio Segreteria, previo appuntamento da richiedere allo 011-9990850 (telefonando ESCLUSIVAMENTE a partire dal 20 agosto in poi, dal lunedì al venerdì, con orario dalle 11,00 alle 13,00);

In caso di spedizione tramite posta elettronica indicare come oggetto **“DOMANDA PER L'ATTRIBUZIONE DI CONTRIBUTI DEL FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNUALITA' 2019 e 2020”**.

CHI PUO' FARE DOMANDA

REQUISITI FONDO 2019

A pena di esclusione, possono essere accolte le domande di soggetti che, alla data di apertura del presente Bando (1° settembre 2020):

1. siano cittadini italiani o di uno Stato aderente all'Unione Europea. Possono partecipare anche i cittadini di Stati extra-europei oppure apolidi a condizione di essere in possesso di titolo di soggiorno in corso di validità.
2. abbiano la residenza in uno dei Comuni dell'Ambito n. 49 (**AIRASCA, NONE, ORBASSANO**);
3. siano titolari di un contratto di locazione esclusivamente ad uso abitativo, regolarmente registrato e con il canone regolarmente corrisposto, riferito all'alloggio in cui hanno la residenza anagrafica e di categoria catastale A2, A3, A4, A5 e A6 il cui canone annuo, escluse le spese accessorie, non sia superiore a euro 6.000,00;
4. siano in possesso di Attestazione ISEE 2020 in corso di validità al momento della presentazione della domanda dalla quale risulti un valore del reddito complessivo uguale o inferiore a euro 13.338,26; l'incidenza del canone di locazione, regolarmente corrisposto nel 2019, e al netto degli oneri accessori sul reddito complessivo risultante dalla attestazione ISEE 2020 deve essere superiore al 28% per cento;
5. non siano assegnatari di alloggi di edilizia sociale e conduttori di alloggi fruitori di contributi pubblici;
6. non siano conduttori di alloggi che hanno beneficiato di contributi erogati dalla Regione Piemonte per contratti stipulati nell'anno 2019 tramite le Agenzie sociali per la locazione (ASLo);
7. non siano conduttori di alloggi che hanno beneficiato di contributi del Fondo per la Morosità incolpevole (FIMI) erogati nell'anno 2019;
8. non siano conduttori di alloggi per i quali hanno beneficiato nell'anno 2019 del reddito o pensione di cittadinanza di cui al Decreto legge 4/2019 convertito con Legge n. 26/2019;
9. non siano richiedenti nel cui nucleo familiare siano presenti titolari di diritti esclusivi di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più immobili (di qualunque categoria catastale) ubicati in qualsiasi località del territorio italiano; concorre a determinare l'esclusività del diritto di proprietà, usufrutto, uso e abitazione, anche la somma dei diritti parzialmente detenuti dai componenti il medesimo nucleo familiare sullo stesso immobile. La disposizione non si applica:
 - nel caso di nuda proprietà;
 - nel caso di alloggio che risulti inagibile da certificazione rilasciata dal Comune;
 - nel caso il richiedente, legalmente separato o divorziato, per effetto di sentenza o accordo omologato ai sensi della normativa vigente, non abbia la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario.

REQUISITI FONDO 2020

A pena di esclusione, possono essere accolte le domande di soggetti che, alla data di apertura del presente Bando (1° settembre 2020):

1. siano cittadini italiani o di uno Stato aderente all'Unione Europea. Possono partecipare anche i cittadini di Stati extra-europei oppure apolidi a condizione di essere in possesso di titolo di soggiorno in corso di validità.
2. abbiano la residenza in uno dei Comuni dell'Ambito n. **49 (AIRASCA, NONE, ORBASSANO)**;
3. siano titolari di un contratto di locazione esclusivamente ad uso abitativo, regolarmente registrato e con il canone regolarmente corrisposto, riferito all'alloggio in cui hanno la residenza anagrafica e di categoria catastale A2, A3, A4, A5 e A6 il cui canone annuo, escluse le spese accessorie, non sia superiore a euro 6.000,00;
4. siano in possesso di Attestazione ISEE 2020 in corso di validità al momento della presentazione della domanda dalla quale risulti:

fascia a: valore del reddito complessivo riportato nella attestazione ISEE 2020 alla voce SOMMA DEI REDDITI DEI COMPONENTI DEL NUCLEO uguale o inferiore a euro 13.338,26, equivalente al doppio del valore di una pensione minima INPS per l'anno 2019 e incidenza del canone di locazione, regolarmente corrisposto, e al netto degli oneri accessori sul reddito complessivo risultante dalla attestazione ISEE 2020 superiore al 14 per cento; fascia b: valore del reddito complessivo riportato nella attestazione ISEE 2020 alla voce SOMMA DEI REDDITI DEI COMPONENTI DEL NUCLEO superiore a euro 13.338,26, ma inferiore a euro 25.000 rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione, regolarmente corrisposto, e al netto degli oneri accessori sul reddito complessivo risultante dalla attestazione ISEE 2020 risulti superiore al 24 per cento.

Per **la fascia b:** il valore ISEE deve essere inferiore a euro 21.329,17 (limite 2020 per l'accesso all'edilizia sociale).

5. non siano assegnatari di alloggi di edilizia sociale e conduttori di alloggi fruitori di contributi pubblici;
6. non siano conduttori di alloggi che hanno beneficiato di contributi erogati dalla Regione Piemonte per contratti stipulati nell'anno 2020 tramite le Agenzie sociali per la locazione (ASLo);
7. non siano conduttori di alloggi che hanno beneficiato di contributi del Fondo per la Morosità incolpevole (FIMI) erogati nell'anno 2020;
8. non siano conduttori di alloggi per i quali hanno beneficiato nell'anno 2020 del reddito o pensione di cittadinanza di cui al Decreto legge 4/2019 convertito con Legge n. 26/2019;
9. non siano richiedenti nel cui nucleo familiare siano presenti titolari di diritti esclusivi di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più immobili (di qualunque categoria catastale) ubicati in qualsiasi località del territorio italiano; concorre a determinare l'esclusività del diritto di proprietà, usufrutto, uso e abitazione, anche la somma dei diritti parzialmente detenuti dai componenti il medesimo nucleo familiare sullo stesso immobile. La disposizione non si applica:
 - nel caso di nuda proprietà;
 - nel caso di alloggio che risulti inagibile da certificazione rilasciata dal Comune;
 - nel caso il richiedente, legalmente separato o divorziato, per effetto di sentenza o accordo omologato ai sensi della normativa vigente, non abbia la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

1. copia di un documento di identità in corso di validità (se la firma non è apposta in presenza dell'impiegato comunale addetto)
2. copia di regolare titolo di soggiorno in corso di validità;
3. copia del contratto di locazione;
4. copia delle ricevute di pagamento dei canoni 2019;
5. copia delle ricevute di pagamento dei canoni 2020 fino alla data di presentazione della domanda, impegnandomi a presentare quelle relative alle ultime mensilità 2020 entro il termine stabilito dal bando;
6. certificazione di inagibilità degli alloggi posseduti;
7. documentazione sulla indisponibilità della casa coniugale.
8. fotocopia codice IBAN per l'accredito del contributo.

CHI NON PUO' FARE DOMANDA

Non possono accedere al Fondo per l'accesso all'abitazione in locazione 2019 e 2020:

- 1) i conduttori di alloggi di categoria catastale A1, A7, A8, A9 e A10;
- 2) gli assegnatari di alloggi di edilizia sociale e i conduttori di alloggi fruitori di contributi pubblici;
- 3) i conduttori di alloggi che hanno beneficiato di contributi erogati dalla Regione Piemonte per contratti stipulati nell'anno 2019 o 2020 tramite le Agenzie sociali per la locazione (ASLo);
- 4) i conduttori di alloggi che hanno beneficiato di contributi del Fondo per la Morosità incolpevole (FIMI) erogati nell'anno 2019 o 2020;
- 5) i conduttori di alloggi che hanno beneficiato nell'anno 2019 e/o 2020 del reddito o pensione di cittadinanza di cui al Decreto legge n. 4/2019 convertito con Legge n. 26/2019;
- 6) i conduttori all'interno del cui nucleo familiare siano presenti titolari di diritti esclusivi di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più immobili (di qualunque categoria catastale) ubicati in qualsiasi località del territorio italiano;

Concorre a determinare l'esclusività del diritto di proprietà, usufrutto, uso e abitazione, anche la somma dei diritti parzialmente detenuti dai componenti il medesimo nucleo familiare sullo stesso immobile. La disposizione non si applica: - nel caso di nuda proprietà; - nel caso di alloggio che risulti inagibile da certificazione rilasciata dal Comune; - nel caso il richiedente, legalmente separato o divorziato, per effetto di sentenza o accordo omologato ai sensi della normativa vigente, non abbia la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario.

AMMONTARE DEI CONTRIBUTI

Contributo Fondo 2019

Il contributo teorico riconoscibile è costituito dalla somma occorrente per abbattere il rapporto del canone sul reddito complessivo del nucleo al 28% e non può, in ogni caso, essere superiore a € 3.000,00.

Il contributo teorico è riconosciuto in misura differenziata, rispetto alle fasce reddituali dei richiedenti, come segue:

- 100% per reddito complessivo del nucleo fino a euro 6.669,13;
- 75% per reddito complessivo del nucleo tra euro 6.669,14 e euro 10.000,00;
- 50% per reddito complessivo del nucleo tra euro 10.000,01 e euro 13.338,26.

Il contributo effettivo sarà calcolato in base alle domande valide, con una distribuzione proporzionale delle risorse disponibili tra tutte le famiglie aventi diritto.

Contributo Fondo 2020

Il contributo teorico (fascia a) riconoscibile 2020 è costituito dalla somma occorrente per abbattere il rapporto del canone sul reddito complessivo del nucleo al 14% e non può, in ogni caso, essere superiore a € 3.000,00.

Il contributo teorico (fascia b) riconoscibile è costituito dalla somma occorrente per abbattere il rapporto del canone sul reddito complessivo del nucleo al 24% e non può, in ogni caso, essere superiore a euro 2.300,00.

Il contributo effettivo erogabile ai beneficiari è determinato da ciascun Comune capofila applicando al contributo teorico la medesima percentuale di riparto delle risorse effettivamente disponibili.

In applicazione del principio di gradualità stabilito dall'art 2, comma 3, del DM 7 giugno 1999 in favore dei nuclei familiari a più basso reddito, l'accesso alla ripartizione di cui alla fascia b è condizionato alla integrale soddisfazione del fabbisogno delle domande di fascia a come raccolto dai Comuni. Qualora le risorse non siano sufficienti per l'integrale soddisfacimento della fascia b), esse vengono assegnate ai richiedenti in base al reddito più basso e all'incidenza del canone più alta.